

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 395)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(**MARTINAZZOLI**)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(**GORIA**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1983

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168
della legge 11 luglio 1980, n. 312

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, veniva autorizzata per un biennio, a decorrere dal 1° giugno 1979, « in considerazione della eccezionale situazione in cui versava l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi », la devoluzione, al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi e atti stranieri nonchè a quello di altre amministrazioni dello Stato in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente ad un « monte ore » di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

Alla scadenza di detto biennio ed in considerazione del perdurare delle condizioni che avevano provocato la devoluzione del « monte ore », con decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito in legge dalla legge 1° agosto 1981, n. 431, le disposizioni dell'articolo 168 della legge succitata venivano prorogate per un secondo biennio e cioè fino alla data del 31 maggio 1983.

Le suddette disposizioni venivano ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1983 con decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, rinnovato con altro decreto-legge 12 agosto 1983,

n. 372, convertito in legge 11 ottobre 1983, n. 547.

Poichè le esigenze che hanno determinato la concessione del compenso sussistono tuttora e sono andate, anzi, progressivamente aumentando in quanto la difficile situazione dell'Amministrazione della giustizia — particolarmente impegnata nella lotta alla criminalità organizzata — richiede l'impegno sempre più gravoso di tutto il personale, non può ipotizzarsi la cessazione del detto beneficio senza che ciò provochi negative conseguenze nell'espletamento dell'attività giudiziaria.

Nell'attesa di una definitiva stabilizzazione del compenso, che costituirebbe un doveroso e sia pur modesto riconoscimento della peculiarità e delicatezza delle funzioni esercitate dallo stesso personale per la diretta collaborazione con la magistratura, con la quale si trova a condividere situazioni di rischio, oltre che un'opportuna forma di perequazione con il restante personale dell'Amministrazione, si è ritenuto indispensabile, in via provvisoria e per evidenti motivi di urgenza, provvedere, con il presente disegno di legge, alla proroga per un anno dell'attuale disciplina.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, nonché quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, anch'esse prorogate con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1984.

Il monte ore per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984 è fissato in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi notarili.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 54.500 milioni, si provvede quanto a lire 52.900 milioni mediante il maggiore gettito derivante dall'attuazione del provvedimento legislativo recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59, e quanto a lire 1.600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'amministrazione degli archivi notarili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.